

Decreto «crescita» (anche) per le cooperative

di Stefano Chirico e Sara Agostini

L'approfondimento

Il decreto «crescita» propone una serie di misure tese al recupero e alla razionalizzazione di risorse finanziarie per agevolare lo sviluppo in diversi settori caratterizzati dalla presenza di imprese in forma cooperativa.

Riferimenti

D.L. 22 giugno 2012, n. 83

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83¹, denominato «Misure urgenti per la crescita del Paese», introduce dal 26 giugno 2012², una serie di disposizioni che riguardano anche il settore cooperativo.

Gli ambiti presi in considerazione al momento attuale riguardano:

- vigilanza;
- credito alla cooperazione e salvaguardia dei livelli occupazionali;
- cooperative di pesca e certificazione del prodotto italiano;
- associazioni nazionali di rappresentanza del settore pesca e garanzia dei crediti;
- consorzi per l'internazionalizzazione;
- cooperative per la distribuzione del gas naturale.

Nonostante l'eterogeneità degli argomenti trattati, si evidenziano le potenzialità di crescita che potrebbero scaturire dal sistema cooperativo.

Vigilanza: nuova sanzione amministrativa (art. 46)

Il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, un ulteriore comma all'art. 12, che prevede una nuova sanzione amministrativa per le cooperative che si sottraggono all'attività di vigi-

lanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche.

La ratio di tale modifica normativa è la sostanziale inapplicabilità del provvedimento sanzionatorio indicato dal comma 3 dell'art. 12 del suddetto decreto, ovvero la cancellazione dall'«Albo nazionale degli enti cooperativi» con relativa perdita dei benefici fiscali.

L'attuale «Albo delle Società Cooperative»³, infatti, non è un mero elenco di enti che fruiscono delle agevolazioni fiscali, bensì ha finalità anagrafiche e statistiche e, grazie alla legge 23 luglio 2009, n. 99⁴, ora l'iscrizione ad esso rappresenta un vero e proprio elemento costitutivo della natura cooperativistica dell'ente, in quanto la legge ha modificato l'art. 2511 c.c.⁵.

L'eventuale applicazione della sanzione prevista dal comma 3 dell'art. 12: «Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more

Stefano Chirico - Coordinatore Area Vigilanza UNCI Nazionale
Sara Agostini - Giurista d'Impresa

Note:

- 1 G.U. del 26 giugno 2012, S.O. n. 129; *id.* in *Banca Dati BIG Suite*, Ipsos.
- 2 Convertito nella l. 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187 - Supplemento Ordinario, n. 171.
- 3 Istituito con D.M. 23 giugno 2004. Si veda S. Agostini, S. Chirico, «L'attuazione del nuovo Albo delle società cooperative», in questa *Rivista* n. 2/2005.
- 4 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2009, S.O. n. 136.
- 5 Art. 2511 c.c.: «Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice».

dell'istituzione dello stesso, dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione», comporterebbe, alla luce della nuova formulazione del codice civile, la cancellazione delle cooperative dal registro imprese per cessazione, anziché la perdita delle agevolazioni fiscali, così come nelle originarie intenzioni del legislatore.

Il nuovo provvedimento sanzionatorio, inserito al comma 5-ter dell'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002, indica: «Agli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

La stessa norma si applica alle irregolarità previste dall'art. 10 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in sostituzione della sanzione della sospensione semestrale di ogni attività».

Giova appena ricordare quali siano le irregolarità che determinavano, come conseguenza, l'applicazione della sospensione semestrale delle attività per l'impresa:

- 1) omessa comunicazione delle notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito della mutualità prevalente;
- 2) omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;
- 3) mancato ottemperamento, anche parziale, senza giustificato motivo da parte degli enti cooperativi alla diffida impartita in sede di vigilanza entro il termine prescritto.

Il nuovo provvedimento amministrativo, se da un lato si sostituisce al blocco semestrale delle attività cooperative, dall'altro si somma alle ulteriori sanzioni indicate dalla normativa civilistica⁶.

Il legislatore ha motivato questa novità relativa alla vigilanza con il necessario recupero dei benefici fiscali impropriamente usufruiti dalle cooperative che si sottraggono all'attività ispettiva, nonché per porre un adeguato deterrente a questo fenomeno. Nella relazione accompagnatoria si sottolinea il

possibile recupero per lo Stato in termini di fiscalità di circa un milione di euro.

Si ritiene che tale previsione non rappresenti adeguatamente il fenomeno descritto e, in ogni caso, l'entità della sanzione introdotta sembra eccessivamente penalizzante, rischiando di produrre effetti simili alla cessazione dell'attività dell'ente mutualistico.

Credito alla cooperazione e salvaguardia dei livelli occupazionali (art. 31)

Il D.L. n. 83/2012 interviene sulle risorse finanziarie accantonate per gli utilizzi consentiti dalla legge 27 febbraio 1985, n. 49 (legge «Marcora»).

In particolare, stabilisce che le disponibilità residue del Foncooper⁷ siano assegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello Sviluppo Economico, per essere attribuite al Fondo previsto dal Titolo II della legge «Marcora».

Si ricorda che il suddetto Titolo ha quale scopo il finanziamento di cooperative di lavoro o sociali, costituite da lavoratori in cassa integrazione guadagni che, mediante l'acquisto, l'affitto, la gestione, anche parziale, delle aziende stesse o di singoli rami d'azienda o di gruppi di beni delle imprese in stato di crisi, soggette a procedure concorsuali o cessate, salvaguardino i livelli occupazionali. Tale provvedimento mira al recupero di oltre otto milioni di euro, attualmente inutilizzati, che erano inizialmente stanziati per il finanziamento del Titolo I⁸.

Note:

6 S. Chirico, «Vigilanza cooperativa: regolarizzare le inadempienze e verificare i requisiti di mutualità», in questa *Rivista* n. 1/2010.

7 Art. 1 della legge n. 49/1985.

8 I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione dei progetti relativi:

1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50% del totale dei progetti medesimi;

(segue)

Le suddette risorse andranno a sostenere progetti imprenditoriali proposti per il tramite di due società finanziarie (CFI e SOFICOOP)⁹.

Strumenti di finanziamento per le imprese (art. 32)

Il D.L. n. 83/2012 interviene sulla disciplina delle cambiali finanziarie¹⁰, introducendo la possibilità per le società cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle microimprese, di emettere le suddette cambiali.

Tale facoltà è subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

- l'assistenza, in fase di emissione e collocamento dei titoli, di uno *sponsor* ovvero banche, imprese di investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione armonizzata, società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- lo *sponsor* deve mantenere nel proprio portafoglio fino alla scadenza¹¹ una quota dei titoli emessi, in una percentuale che varia in base al valore complessivo collocato;
- l'ultimo bilancio della società emittente deve essere certificato da una società di revisione o da un revisore contabile, iscritti nel relativo Registro¹²;
- le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente;
- le grandi imprese¹³ possono rinunciare alla nomina dello *sponsor*;
- lo *sponsor* è esonerato dall'obbligo di mantenere nel proprio portafoglio quota parte dei titoli emessi, purché l'emissione sia stata assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da una impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.¹⁴

Cooperative di pesca e certificazione del prodotto italiano (art. 59)

Con il D.L. n. 83/2012 è introdotta la dicitura «prodotto italiano» al fine di garantire una più dettagliata informazione ai consumatori relativamente all'origine della zona di cattura del pescato.

Con tale dicitura si identificano i prodotti ittici acquistati da imprese di pesca, anche cooperative, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine con una specifica attestazione di accompagnamento¹⁵.

Si tratta di un sistema volontario di identificazione di origine dei prodotti ittici realizzato da coloro che esercitano la somministrazione di alimenti al consumatore finale.

In tal modo, si valorizza il prodotto italiano, ponendo in sinergia la distribuzione commerciale con i produttori ittici.

Eventuali violazioni concernenti la provenienza del prodotto sono punite, per i commercianti, ai sensi dell'art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 109/1992 e successive modificazioni, e per le imprese e le organizzazioni della pesca, ai sensi dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 4/2012¹⁶.

Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca e garanzia dei crediti (art. 59)

A causa della riduzione delle risorse assegnate al Programma Nazionale della Pesca e dell'Acquacoltura, per consentire alle Associazioni Nazionali del settore pesca di fornire una adeguata assistenza tec-

Note:

(segue nota 8)

2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. Le cooperative aventi i requisiti per l'accesso ai benefici del Titolo II, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati:

- a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi;
- b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti.

9 www.cfi.it e www.soficoop.it.

10 Legge 13 gennaio 1994, n. 43.

11 I titoli hanno validità minima di un mese fino a 36 mesi.

12 Tale obbligo viene meno qualora l'emissione sia stata assistita, in misura non inferiore al 50% del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da una impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi.

13 Come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, del 6 maggio 2003.

14 L'intervento del consorzio è previsto esclusivamente a favore propri soci.

15 Reg. n. 1224/09/CE e relativo regolamento di attuazione.

16 Per le imprese di pesca la sanzione consiste in una multa amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

nica ed informativa alle cooperative ed imprese, il D.L. n. 83/2012 consente alle suddette Associazioni di fruire di strumenti di garanzia per l'accesso al credito, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 28 agosto 1989, n. 302¹⁷.

Consorzi per l'internazionalizzazione (art. 42)

Le piccole e medie imprese, con sede in Italia, operanti nel settore industriale, artigiano, commerciale, turistico, agroalimentare e dei servizi che intendono costituire un consorzio per l'internazionalizzazione, possono utilizzare la forma della società cooperativa o quella consortile, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c.

Tali consorzi hanno per oggetto la diffusione internazionale dei prodotti e servizi delle Piccole e Medie Imprese (PMI), nonché la fornitura di servizi a supporto della loro presenza sui mercati esteri.

Le risorse stanziare sono dirette alla copertura delle spese sostenute per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, realizzati anche con l'apporto di PMI non consorziate¹⁸, nella misura massima del 50%.

Enti pubblici e privati, banche e grandi imprese possono partecipare ai consorzi, rispettando i seguenti limiti:

- non devono fruire di sostegni per l'internazionalizzazione;
- la maggioranza degli amministratori dei consorzi

sia espressione delle piccole e medie imprese consorziate.

Cooperative per la distribuzione del gas naturale (art. 37)

Le cooperative sono inserite tra gli enti e le società ammesse a partecipare alle gare per la distribuzione del gas naturale¹⁹, purché non controllino società che in Italia o in altri Paesi gestiscono servizi pubblici locali, in virtù di affidamento diretto o di una procedura non di evidenza pubblica.

Al fine di tutelare l'occupazione, resta fermo l'obbligo di assumere, da parte della nuova società distributrice, una quota parte del personale del distributore uscente.

Note:

17 I Consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di imprese delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie attraverso la stipula di convenzioni con gli Istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui (oggi 103,29 mila euro).

18 Attraverso contratti di rete.

19 Appare un refuso, legato alla previgente normativa societaria, il riferimento alla responsabilità limitata delle cooperative assegnatarie del servizio, laddove, per la tipologia dell'attività svolta, l'unico riferimento congruo è alle norme sulla società per azioni e, inoltre, per la responsabilità limitata dei soci essa è connotata alla forma cooperativa.